

XIV legislatura

A.S. 3717:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273,
recante definizione e proroga di
termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti"**

Gennaio 2006
n. 177



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 1 (Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)	pag.	1
Articolo 2 (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche)	pag.	2
Articolo 3 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)	pag.	2
Articolo 4 (Mandato dei Consigli della rappresentanza militare)	pag.	3
Articolo 5 (Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)	pag.	3
Articolo 6 (Iscrizioni alla scuola dell'infanzia)	pag.	4
Articolo 7 (Università "Carlo Bo" di Urbino)	pag.	5
Articolo 8 (Personale docente e non docente universitario)	pag.	6
Articolo 9 (Programma Socrates)	pag.	8
Articolo 10 (Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali)	pag.	9
Articolo 11 (Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia)	pag.	9
Articolo 12 (Diritto annuale delle Camere di commercio)	pag.	10
Articolo 13 (Edilizia residenziale pubblica)	pag.	10
Articolo 14 (Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)	pag.	11
Articolo 15 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)	pag.	11
Articolo 16 (Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari)	pag.	12
Articolo 17 (Codice della strada)	pag.	12
Articolo 18 (Giurisdizioni)	pag.	13
Articolo 19 (Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri) ..	pag.	15
Articolo 20 (Interventi in materia di ammortizzatori sociali)	pag.	15
Articolo 21 (Reclutamento nell'Arma dei carabinieri)	pag.	17
Articolo 22 (Incenerimento dei rifiuti)	pag.	17
Articolo 23 (Disposizioni in materia di energia e attività produttive)	pag.	18

Articolo 24 (Termini in materia di assicurazioni)	pag.	18
Articolo 25 (Disposizioni in materia di catasto)	pag.	20
Articolo 26 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).....	pag.	20
Articolo 27 (Disposizioni in materia di Consorzi agrari)	pag.	21
Articolo 28 (Personale del Ministero degli affari esteri)	pag.	22
Articolo 29 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)	pag.	23
Articolo 30 (Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli)	pag.	23
Articolo 31 (Disposizioni in materia di fiscalità di impresa)	pag.	24
Articolo 32 (Controllo sulla gestione degli enti).....	pag.	25
Articolo 33 (Esposizione permanente del designe italiano e del made in Italy)	pag.	26
Articolo 34 (Servizi pubblici di motorizzazione)	pag.	26
Articolo 35 (Procedure di reclutamento docenti universitari)	pag.	27
Articolo 36 (Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza).....	pag.	27
Articolo 37 (Interventi per taluni settori industriali).....	pag.	28
Articolo 38 (Disposizioni per il servizio farmaceutico).....	pag.	28
Articolo 39 (Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture)	pag.	30

Premessa

La RT relativa allo schema di decreto in esame, volta a dimostrarne l'invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato, non è formulata secondo la formulazione *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine per la presentazione delle istanze da parte dei creditori per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui alla delibera CIPE n. 157 del 1987 (si tratta dei progetti ex Agensud).

La RT non esamina la norma.

La relazione illustrativa asserisce che tale proroga rappresenta una indubbia convenienza per l'amministrazione, atteso che la disposizione prorogata contiene entro il limite del 25% le pretese di maggiori compensi e che fissa al 5% annuo la maggiorazione forfetaria comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi, i quali assumerebbero altrimenti un valore ben maggiore, considerando il livello raggiunto dai tassi nel corso degli anni '80 e l'applicazione dei consueti criteri riconosciuti in via giudiziaria in materia di interesse e rivalutazione monetaria¹. La relazione illustrativa conclude escludendo oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che la disposizione è stata oggetto di varie proroghe (da ultimo, con l'articolo 13 del decreto-legge n. 266 del 2004, che prorogò il termine dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005) e che per alcune fattispecie (lodo arbitrale o sentenza

¹ V. sentenza n. 1712 del 1995 delle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

giurisdizionale non definitiva) la normativa vigente consente di elevare il limite per la definizione transattiva fino ad un massimo del 50% (e non soltanto del 25%) dell'importo riconosciuto, si ricorda che, in risposta alla richiesta espressa da questo Servizio in ordine all'acquisizione di informazioni e dati circa gli effetti finanziari delle transazioni perfezionate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 355 del 2003, il Governo ha ribadito² che la norma non comporta ulteriori oneri, giacché i criteri di soluzione delle controversie risultano vantaggiosi per l'amministrazione. Infatti, l'applicazione dei consueti criteri riconosciuti in via giudiziaria avrebbe determinato un onere di quasi il doppio o il triplo rispetto a quello atteso dalla proroga.

Il Governo dovrebbe dunque assicurare che le motivazioni prima citate a sostegno della non onerosità della disposizione risultino tuttora confermate.

Articolo 2

(Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche)

La norma proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 il termine ultimo per l'affidamento della gestione finanziaria del Fondo di cui alla rubrica alla BNL.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 3

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

L'articolo stabilisce la proroga al 31 dicembre 2006 dei termini per la trasformazione e privatizzazione degli enti pubblici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e per la revisione dello statuto ed il riordino dell'Istituto di storia del Risorgimento italiano.

² V. nota trasmessa dal Governo alla 5^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 gennaio 2004).

Al riguardo, circa la proroga del termine di cui al decreto legislativo n. 419 del 1999, analogamente a quanto osservato in relazione alla proroga intervenuta già intervenuta con il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, atteso che dalle analoghe disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 discendevano effetti finanziari in termini di maggiori risparmi, sebbene riferiti al triennio 2002-2004. In relazione al riordino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, non vi sono poi osservazioni.

Articolo 4

(Mandato dei Consigli della rappresentanza militare)

L'articolo provvede alla proroga al 30 giugno 2006 del mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, considerato che la proroga differisce un termine già previsto dalla legislazione vigente sino al 15 maggio 2006 e che la medesima legislazione non riconosce il sostenimento di specifici oneri connessi al funzionamento dell'organismo di rappresentanza.

Articolo 5

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)

Il termine per l'adeguamento da parte delle strutture turistico - alberghiere alle prescrizioni antincendio di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994 è ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 per

le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

La relazione illustrativa spiega che tale proroga sarebbe necessaria per concedere agli operatori un congruo periodo per poter eseguire i lavori richiesti con la gradualità sufficiente a mantenere in funzione le strutture ricettive.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare per quanto di competenza.

Articolo 6

(Iscrizioni alla scuola dell'infanzia)

L'articolo provvede al differimento di un anno al 2006/2007 del periodo di sperimentazione della scuola dell'infanzia, comunale e statale, originariamente esteso ai soli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

La RT ignora la disposizione, mentre la relazione illustrativa ne afferma espressamente la neutralità finanziaria.

Al riguardo, si rileva anzitutto che la modifica in questione estende di due anni scolastici il periodo di sperimentazione della scuola per l'infanzia, previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, la cui gradualità - durante la fase di avvio, limitatamente alla scuola dell'infanzia comunale - è espressamente condizionata (dalla norma) alla reale disponibilità di posti e di risorse finanziarie da parte dei comuni, pur sempre nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Andrebbe pertanto valutata la compatibilità della detta proroga con la nuova disciplina del patto di stabilità, prevista dall'articolo 1, commi 138 e seguenti, della "finanziaria" 2006.

Per quanto concerne l'avvio del nuovo modulo sperimentale nella scuola dell'infanzia statale, il comma 5 del medesimo articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, individua

un'apposita copertura finanziaria per il biennio 2003/2004 e a decorrere dal 2005. Pertanto, per i profili di interesse rilevanti non vi sono particolari osservazioni circa gli effetti della proroga della fase di sperimentazione.

Articolo 7

(Università "Carlo Bo" di Urbino)

L'articolo provvede al differimento "entro dieci mesi" dall'entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, del termine inizialmente previsto in 180 giorni dalla stessa data, ai fini della definizione di un piano programmatico da parte del Consiglio di Amministrazione per il risanamento dell'Università.

La RT ignora la disposizione, mentre la relazione illustrativa ne afferma espressamente la neutralità finanziaria.

Al riguardo, considerato che al risanamento dell'Ateneo è anche da ricondursi un contributo straordinario a carico dell'erario per il biennio 2005 e 2006 previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, andrebbero forniti chiarimenti in merito al rischio che da un differimento del termine di formulazione del piano (e di attivazione delle relative misure di riequilibrio) derivi un allungamento di tempi di risanamento della situazione finanziaria dell'Ateneo, circostanza che darebbe luogo alla necessità di prevedere un adeguamento del contributo previsto da parte dello Stato a legislazione vigente.

Articolo 8

(Personale docente e non docente universitario)

L'articolo dispone la proroga al 31 dicembre 2006 degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge n. 266 del 2004.

La disposizione è volta a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti per il personale dell'università e la riduzione di 1/3 degli oneri per il personale convenzionato con il SSN, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede un livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario.

La relazione illustrativa afferma espressamente la neutralità finanziaria della misura.

La RT si sofferma sulla disposizione, specificando che agli incrementi stipendiali in questione si era provveduto sino a tutto il 2000 con apposita copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 537 del 2003; tale copertura è venuta meno dal 2001, dal momento che da tale anno è mancata la destinazione di specifici fondi per l'Università da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT reca infine il dettaglio degli oneri per gli incrementi stipendiali conseguiti dal personale docente e non docente del quinquennio 2001/2006³, e dei maggiori oneri conseguenti agli effetti del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, in materia di progressione

³ I dati riportati in RT evidenzia la misura degli incrementi intervenuti dal 2000, esclusi dalla base di computo della regola del 90 per cento.

Anno	%	On. Compl.
2001	2,6	84
2002	4,31	145
2003	2,75	101
2004	1,38	53
2005	2,82	110
2006	3	135
	TOTALE	628

A questi si aggiungono i costi del nuovo modello di progressione economica dei ricercatori universitari, pari a circa 25 milioni di euro, per un importo complessivo circa 653 milioni di euro annui, cifra la cui consistenza va valutata tenuto conto che la dotazione del Fondo ordinario per l'università ammonta per il triennio 2006/2008 a circa 6,9 milioni di euro (tabella C, legge finanziaria per il 2006).

economica dei ricercatori universitari, nonché il richiamo alla esclusione dalla regola del 90 per cento anche di 1/3 delle spese per il personale delle università che operi in regime di convenzione con il SSN, da attribuire alla funzione assistenziale.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 dispone che dalla normativa in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto, come a suo tempo rilevato in merito alla proroga stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, nulla vi sarebbe da osservare per gli oneri di diretto impatto per il bilancio dello Stato, in considerazione della predetta clausola di invarianza⁴.

Tuttavia, occorre valutare che l'esclusione dei predetti fattori di spesa (incrementi salariali del personale e 1/3 delle spese del personale dei policlinici universitari) ai fini del rispetto della regola del 90 per cento di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, finisce per influire sull'efficacia stessa della validità della regola contabile tesa alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli atenei, dal momento che la sua base di computo è progressivamente storicizzata ed "erosa", nei suoi dati di partenza, per la esclusione della componente riconducibile agli incrementi salariali⁵.

Sarebbe utile pertanto acquisire il parere del Governo in merito alla circostanza che - anche alla luce della costante crescita nel tempo degli oneri in questione - la rigidità della base di calcolo cui si applica la regola del 90 per cento per spese fisse e obbligatorie potrebbe in futuro contribuire ad alimentare problemi di equilibrio finanziario di molti Atenei, con possibili ricadute anche sul sistema di finanziamento dell'Università nel suo complesso e, quindi, in

⁴ Nota di lettura n. 119, novembre 2004, pag. 7.

⁵ In proposito, si osserva infatti che il medesimo articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che il rispetto della succitata regola di non superare il 90 per cento per bilancio spese fisse e obbligatorie autorizza poi le Università al turn over del personale nella misura massima del 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili dalle cessazioni, lasciando ampio margine di autonomia agli atenei circa le categorie a cui riservare le nuove assunzioni. Il carattere "nozionale" del calcolo del 90 per cento influisce quindi sul livello di attivazione del turn over da parte degli Atenei, influenzandone l'attivazione di misure di riequilibrio "economico", qualora si rendessero necessarie azioni di riduzione della spesa corrente.

ultima istanza, sulle necessità di un adeguamento delle dotazioni finanziarie annuali a carico del bilancio dello Stato⁶.

Articolo 9

(Programma Socrates)

L'articolo autorizza l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 199, n. 258 ad avvalersi ancora, per la realizzazione del programma *Socrates*, del personale a tempo determinato con contratti in scadenza nel 2005, sino al 30 giugno 2006.

La RT determina l'ambito soggettivo della misura in n. 29 unità, stimandone il costo complessivo per un importo pari a 48.200 euro limitato al periodo 5-31 dicembre 2005 e segnalando, altresì, che tale proroga non dovrebbe comunque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché gli stessi ricadrebbero nell'ambito del finanziamento del medesimo programma comunitario.

Al riguardo, in linea preliminare sarebbe opportuna l'acquisizione di elementi di dettaglio circa le determinanti degli oneri indicati in RT, sia con riferimento alle qualifiche rivestite dalle unità in questione che, conseguentemente, in ordine alle corrispondenti retribuzioni.

Per i profili di interesse, occorrerebbe inoltre acquisire rassicurazioni dal Governo circa l'assenza di oneri riflessi, derivanti anche dalla mera anticipazione dei trattamenti da corrispondere agli interessati a valere sulle risorse dell'ente, da cui potrebbero ingenerarsi oneri in relazione ai conseguenti effetti di cassa.

⁶ L'indicazione riportata in RT, secondo cui le Università avrebbero comunque già provveduto a presentare al MIUR la programmazione triennale dei fabbisogni 2005/2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che contempla il rispetto della regola del 90 per cento) non aiuta a superare le criticità sulla base di computo della regola, cui è intimamente legato l'equilibrio finanziario del sistema universitario. Al riguardo, pare inoltre significativo il dato della dipendenza finanziaria dal Fondo ordinario del sistema universitario, registrato al 2003/2004, che risultava pari a oltre il 70 per cento del fabbisogno finanziario annuale. Cfr. MIUR, *L'università in cifre* - edizione 2005 - Cap. 1, "le risorse", pag. 2.

Inoltre, come segnalato in altre occasioni, appare utile una stima degli eventuali oneri di funzionamento aggiuntivi per l'istituto (es. postazioni di lavoro, locali, spese d'ufficio) in corrispondenza al rinnovo dei contratti. La RT, infatti, fornisce assicurazione esplicita del fatto che risultano a carico del programma i soli oneri di personale, affermando, al tempo stesso, che il Programma comunitario Socrates sarebbe "totalmente finanziato dall'Unione europea".

Articolo 10

(Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali)

L'articolo in esame proroga i termini per l'adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali alle misure minime di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). La RT non esamina la norma, mentre la relazione illustrativa dà conto della circostanza che trattasi di adempimenti complessi, specie per quanto riguarda l'adeguamento degli strumenti elettronici, che richiedono la predisposizione di un sistema di protezioni e chiavi d'accesso ancora in fase di realizzazione.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Articolo 11

(Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia)

Il termine per l'integrazione della documentazione richiesta ai fini della definizione degli illeciti edilizi prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003 è prorogato dal 31 ottobre 2005 al 30 aprile 2006.

Al riguardo, la norma non sembra presentare profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 12

(Diritto annuale delle Camere di commercio)

Viene prorogata al 2006 la vigenza della disposizione che stabilisce che l'importo del diritto annuale spettante alle camere di commercio non può essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa previgente alla legge di riordinamento delle camere di commercio.

Al riguardo, stante la natura obbligatoria dell'iscrizione al registro delle imprese per gli esercenti attività imprenditoriali, si osserva che la norma sembra teoricamente suscettibile di incidere negativamente sui saldi finanziari degli enti in questione, che sono ricompresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche rilevante ai fini del Patto di stabilità e crescita. Appare pertanto utile una valutazione al riguardo.

Articolo 13

(Edilizia residenziale pubblica)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla localizzazione degli interventi per il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando ciò è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 2 proroga altresì dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 i termini finali per la ratifica dei predetti accordi, spirati i quali i predetti accordi sono esclusi dal finanziamento pubblico.

La RT non analizza la norma, mentre la relazione illustrativa esclude che dalla stessa derivino oneri finanziari per il bilancio statale.

Al riguardo, si osserva che, derivando dal decorso dei termini previgenti anche l'esclusione del finanziamento pubblico alle iniziative correlate agli accordi di programma, la prevista proroga appare suscettibile di accrescere le probabilità che le somme stanziare, altrimenti destinate ad andare in economia, siano impegnate ed erogate, con conseguente impatto negativo sul fabbisogno rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Articolo 14

(Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)

La norma dispone che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare all'ARCUS SpA continuino ad applicarsi anche nel 2006 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 60 della "finanziaria" per il 2003, le modalità e i criteri previsti dall'articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004.

Al riguardo, la norma non sembra presentare profili rilevanti per quanto di competenza, limitandosi ad indicare indirettamente soltanto le modalità di utilizzazione di risorse predeterminate nel loro ammontare.

Articolo 15

(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

La norma proroga al 30 giugno 2006 il termine del 31 dicembre 2005 previsto dal comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, relativo al termine per stabilire i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La RT non considera la norma, mentre la relazione illustrativa asserisce che la norma non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, tenuto conto che alla norma prorogata non erano associati effetti finanziari.

Articolo 16

(Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari)

L'articolo proroga fino al 30 aprile 2007 il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), nella sua attuale composizione.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, per i profili di competenza, non vi è nulla da osservare.

Articolo 17

(Codice della strada)

L'articolo proroga i termini per equipaggiare gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con strisce retroriflettenti e con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Articolo 18 *(Giurisdizioni)*

La disposizione indicata al comma 1 provvede alla proroga al 31 dicembre 2005 del termine del mandato assegnato ai giudici onorari aggregati previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, ferma restando la possibilità di revoca e rinnovo dell'incarico da parte del Ministro della Giustizia in relazione alla procedura stabilita dal comma 4 del medesimo articolo.

La RT specifica che la proroga non determina aggravii di spesa, affermando, peraltro, che gli stanziamenti del bilancio dello Stato 2006 (cap. 1362 del Ministero dell'economia e delle finanze) già scontano le indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria.

Al riguardo, in relazione al comma 1, analogamente a quanto segnalato⁷ per la precedente proroga disposta dall'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, non vi è nulla da osservare.

Il comma 2 modifica il termine di indizione del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato, portandolo dai primi 15 giorni ai primi quattro mesi, mentre il comma 3 reca una norma interpretativa dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in tema di assunzione degli idonei a posti di consiglieri di Stato, specificando che l'assunzione degli idonei deve riguardare coloro che abbiano superato concorsi alla data del 31 dicembre 2004.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, per gli aspetti di interesse, si rinvia alle osservazioni al comma successivo.

⁷ Nota di lettura n. 119, novembre 2004, pagg. 14-15.

Il comma 4 stabilisce l'incremento della dotazione organica del consiglio di Stato mediante l'utilizzo delle risorse previste per l'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa, dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

La RT si limita ad affermare che l'incremento di un'unità della dotazione organica del consiglio di Stato è coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento della giustizia amministrativa.

Al riguardo, per i commi 3 e 4, si osserva che le norme ivi contenute predispongono le condizioni per l'assunzione degli idonei a concorsi per consigliere di Stato, già previste tra le priorità indicate dall'articolo 1, comma 97, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le assunzioni in deroga al blocco delle assunzioni, ai sensi del comma 96 della medesima legge. L' inadeguatezza dell'organico a tal fine avrebbe imposto (al comma 4) l'ampliamento della pianta organica del consiglio di Stato di n. 1 unità, con contestuale ricorso alle risorse previste per l'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.

Preliminarmente, per i profili di copertura, si osserva che, sia pure sul piano formale, la copertura finanziaria della misura opererebbe dal 2006 a valere su risorse stanziare direttamente in bilancio, con riferimento alla u.p.b. riferita alla dotazione annuale di un soggetto dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205⁸.

Pertanto, anzitutto va segnalato che trattasi di copertura di nuovo onere a valere di risorse in essere nel bilancio a legislazione vigente, il che non appare coerente con il dettato della Costituzione e della legge di contabilità. In secondo luogo, si osserva poi che andrebbero comunque forniti più puntuali elementi di chiarificazione circa i criteri di costruzione delle previsioni di spesa adottate ai fini della quantificazione degli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente per la relativa U.P.B (numero 3.1.5.11 dello Stato di previsione del

⁸ Si rammenta che dal 2006 il finanziamento della giustizia amministrativa non opera più a carico della legge finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), legge 5 agosto 1978, n. 468 (in tabella C), ma nell'ambito del bilancio dello Stato a "legislazione vigente".

Ministero dell'economia e delle finanze, che stanziava 160 milioni di euro per il 2006)⁹, nonché rassicurazioni circa l'effettiva comprimibilità dal 2006 della stessa dotazione annuale, in misura perlomeno equivalente al costo medio annuo individuabile per un consigliere di Stato¹⁰.

Articolo 19

(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri)

L'articolo proroga dal 2006 al 2008 il termine entro il quale le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale. Inoltre, viene prevista l'individuazione di aree *all digital* in cui accelerare la completa conversione.

Al riguardo, la norma non riveste profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 20

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 incrementa da 43 a 63 mln di euro la dotazione del Fondo per l'occupazione finalizzata alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora si accerti il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine per la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, allo scopo stanziando ulteriori 45 mln di euro per il 2006.

⁹ I criteri di definizione delle previsioni a legislazione vigente dovrebbero corrispondere a quelli analiticamente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. nella Circolare 7 aprile 2005.

¹⁰ Dalla ricognizione delle tavole del Dipartimento della R.G.S. - I.G.O.P. aggiornate al 2005, il costo medio di un consigliere di Stato al primo livello stipendiale, comprensivo di competenze fisse (tabellare, IIS, 13°, assegno magistrati in vigore dal 31 dicembre 2003, quest'ultimo rivalutato del 7,38%), è pari a 162.950 euro, a cui si aggiungono i contributi a carico del datore pari al 38,38%, per un importo annuo pari a circa 225.500 euro.

La RT, oltre a descrivere la norma, si limita ad asserire che i suddetti interventi, nel limite complessivo di 65 mln di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, in premessa si rileva che andrebbe chiarita la formulazione del comma 1.

Tale disposizione si limita infatti ad integrare la dotazione del Fondo nel suo complesso senza indicare la copertura finanziaria. Poiché però la relazione illustrativa indica che l'incremento delle risorse è destinato ad una precisa linea di spesa all'interno del Fondo nel suo complesso, la norma andrebbe formalmente modificata in tal senso e ciò non comporterebbe più problemi di copertura finanziaria.

Pur preso atto poi di quanto asserito in RT in ordine alla sussistenza delle occorrenti risorse nell'ambito del Fondo per l'occupazione, può essere utile ricordare che il relativo stanziamento è stato oggetto di una riduzione da 1.192 mln di euro nel 2005 a 1.147 mln di euro nel 2006 (capitolo 7202 della legge di bilancio n. 267 del 2005).

Non vi sono infine osservazioni da formulare tanto in ordine ai profili di quantificazione, essendo gli oneri configurati in termini di tetto di spesa, quanto in relazione allo slittamento di parte dell'onere al 2007 ed eventualmente al 2008¹¹, atteso che il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993 espressamente dispone che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

¹¹ Si ricorda, infatti, che gli incentivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, che potranno essere concessi anche a decorrere dal 2006 in virtù del comma 2 dell'articolo in esame, possono essere di durata superiore a 12 mesi (e fino ad un massimo di 18 e 24 mesi).

Articolo 21

(Reclutamento nell'Arma dei carabinieri)

L'articolo prevede il differimento di un biennio del periodo utile per il transito degli ufficiali delle Forze Armate nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, inizialmente previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, nel quinquennio 2001/2005.

La RT non considera la disposizione, mentre la relazione illustrativa segnala che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, tenuto conto del fatto che il medesimo articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 fissa comunque il numero massimo dei transiti consentiti e che, come segnalato nella relazione illustrativa, il completamento di detto contingente dovrà avvenire comunque nell'ambito delle disponibilità delle Forze Armate interessate.

Articolo 22

(Incenerimento dei rifiuti)

Il termine per l'adeguamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 133 del 2005 è prorogato dal 28 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di energia e attività produttive)

L'articolo proroga i termini di durata degli affidamenti e delle concessioni in essere per l'attività di distribuzione del gas (commi 1, 2 e 3), di quelli per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale (comma 4) e di quelli, non ancora scaduti, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera (comma 5).

La RT non si sofferma sulla norma.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 24

(Termini in materia di assicurazioni)

Il presente articolo intende differire di un anno (al 1 gennaio 2007) l'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 1216 del 1961, concernente "Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi".

Tale nuova disposizione è stata introdotta dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005; in particolare, il secondo periodo cui è riferito il citato differimento di entrata in vigore prescrive che l'imposizione del 12,5%, a titolo di imposta sui premi assicurativi, prevista per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sia applicata anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

La RT non prende in considerazione l'articolo in esame.

Tuttavia, la relazione illustrativa al disegno di legge in discorso evidenzia che il differimento dei termini di efficacia si rende indispensabile atteso che il secondo periodo dell'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n. 1216 del 1961 sembra aver riprodotto erroneamente una previsione recata dall'articolo 36 della legge n. 990 del 1969, in materia di "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

Tale aspetto porta come diretta conseguenza che l'applicazione della citata aliquota del 12,5% possa essere attribuita solo in caso di stipulazione congiunta dei contratti di assicurazione richiamati (quindi di responsabilità civile insieme alle altre tipologie di danni), in assenza della quale si dovrebbe invece applicare, per i contratti diversi da quelli di responsabilità civile, l'aliquota più elevata del 21,25%.

La relazione in discorso conclude evidenziando che il differimento in esame si rende indispensabile al fine di consentire la correzione, con apposita modifica del codice delle assicurazioni private, delle contraddizioni evidenziate¹² al fine di lasciare inalterato il regime vigente e che tale disposizione non comporta alcuna perdita di gettito.

Al riguardo, si osserva che il differimento dei termini sembrerebbe implicare, per tutto l'anno in corso, l'applicazione dell'attuale disciplina, che prevede che solo nel caso di stipulazione congiunta di contratti assicurativi per danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti sia possibile applicare l'aliquota del 12,5%, rendendosi invece applicabile l'aliquota del 21,25% per i contratti assicurativi diversi da quelli per responsabilità civile.

Tale considerazione sembrerebbe pertanto preservare il gettito erariale (che peraltro sembrerebbe destinato a diminuire nel momento in cui entrerà in vigore la norma e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2007).

¹² La relazione rammenta anche che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 ha richiamato le assicurazioni affinché evitino la pratica commerciale tendente a concedere coperture assicurative per i rischi inerenti ai veicoli solo se in abbinamento a polizza r.c. auto.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di catasto)

L'articolo prevede la proroga di un anno del termine di due anni previsto con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 per l'esercizio delle funzioni catastali da parte degli enti locali previste dall'articolo 66 di quest'ultimo decreto.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, con riferimento ai contenuti dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 1997, n. 59, nulla vi è da osservare in ordine alla materia richiamata, dal momento che tutti i termini ivi indicati assumerebbero rilievo meramente ordinamentale.

Articolo 26

(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

La norma dispone l'ulteriore proroga della durata del Fondo di cui alla rubrica dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007.

La RT non analizza la disposizione.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 27

(Disposizioni in materia di Consorzi agrari)

Il comma 1 individua un termine *a quo* per la rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.

Il comma 2 modifica il termine decorso il quale deve essere valutata la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria ed individuata la soluzione per garantire lo svolgimento dell'attività dei consorzi agrari.

Il comma 3 istituisce una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari, composta da 5 membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT non si occupa della norma, mentre la relazione illustrativa si limita a descriverne il contenuto e ad indicare le finalità perseguite.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in relazione ai primi due commi. Per quanto riguarda il comma 3, pur essendo espressamente esclusa dalla norma la sussistenza di oneri per il bilancio statale, andrebbe valutata l'opportunità di escludere esplicitamente la corresponsione di compensi a qualsiasi titolo (quali gettoni di presenza e rimborsi per eventuali missioni).

Articolo 28

(Personale del Ministero degli affari esteri)

L'articolo, al fine di assicurare il rispetto di "impegni internazionali", fa salve tutte le autorizzazioni ad assumere da parte di amministrazioni statali previste dal D.P.R. 6 settembre 2005¹³.

La RT non considera la disposizione, mentre la relazione illustrativa afferma che la disposizione risponderebbe alla necessità di assicurare al MAE la possibilità di portare a compimento le procedure di assunzione già autorizzate mediante l'utilizzo della somma di 390.000 euro stanziata per il 2005, altrimenti destinata a costituire economia di bilancio.

Al riguardo, per i profili di interesse, pur premesso che, così come formulata, la disposizione sembra fare salve tutte le autorizzazioni ad assumere rimaste in sospeso nel 2005¹⁴ (e non solo quelle del MAE), non vi è nulla da osservare, atteso che tali assunzioni sono tutte regolarmente dotate di copertura ai sensi dell'articolo 1, commi 95-97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)¹⁵.

¹³ In proposito, si segnala che una disposizione di analogo contenuto è prevista dall'articolo 12 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che tuttavia fa salva la possibilità di assunzione delle unità autorizzate nel 2005 entro e non oltre il 30 aprile 2006.

¹⁴ Sotto il profilo contabile, i chiarimenti in merito alla effettiva portata della norma appaiono utili dal momento che l'articolo 20, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 stabilisce che formino impegni di spesa sugli stanziamenti di competenza - e pertanto, riportabili a nuovo anno a titolo di residui e ivi mantenuti sino al secondo esercizio successivo a quello di iscrizione del relativo stanziamento ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del R.D. 28 novembre 1923, n. 2440 - le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni "giuridicamente perfezionate". In assenza di un formale atto d'impegno di parte delle risorse correnti intervenuto nel 2005, dette risorse dovrebbero dunque costituire "economie" di bilancio dell'anno chiuso, considerato che l'articolo 20, comma 14, della legge 5 agosto 1978, n. 468 proibisce espressamente l'assunzione di impegni a carico di un esercizio scaduto.

¹⁵ Un ulteriore chiarimento appare utile in merito al coordinamento della norma con l'analogha disposizione prevista dall'articolo 12 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, in fase di conversione. Tale disposizione infatti consente l'effettuazione delle assunzioni di cui trattasi entro il 30 aprile 2006.

Articolo 29

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

L'articolo differisce al 31 dicembre 2006 il termine per l'individuazione da parte del Governo degli enti ritenuti indispensabili, disponendo, all'occorrenza, la liquidazione degli altri o l'eventuale trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, riprendendo le osservazioni formulate in seguito all'ultima proroga intervenuta con l'articolo 8 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266¹⁶, si evidenzia che la RT riferita alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, pur non specificando gli effetti finanziari della norma, li considerava congiuntamente ad altri articoli della legge, quantificandone i risparmi per gli anni dal 2002 al 2004.

In seguito all'ulteriore proroga, la RT al decreto-legge n. 147 del 2003 asseriva che nel 2004, per effetto della proroga allora disposta, si sarebbero dovuti manifestare sia i risparmi originariamente previsti per il 2003 (29,5 mln di euro) che quelli previsti per il 2004 (79 mln di euro).

Appare pertanto necessario un chiarimento al riguardo.

Articolo 30

(Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli)

Viene estesa all'anno 2010 l'applicazione del limite di spesa complessivo di 10 mln di euro annui per la concessione del credito d'imposta ai giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento.

¹⁶ Cfr. Nota di lettura n. 119, novembre 2004, pagg. 6-7.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, essendo l'onere, anche per il 2010, comunque limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di fiscalità di impresa)

Il comma 1 proroga al 28 febbraio 2006 i termini per l'effettuazione delle comunicazioni relative alle minusvalenze di ammontare superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2002; per gli altri termini connessi alla disposizione in parola è previsto il differimento di 12 mesi.

Il comma 2 specifica che la disposizione contenuta nel comma 337 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) relativa al 5 per mille da devolvere al settore del volontariato e ricerca, si applica al periodo di imposta 2005 e che pertanto il relativo decreto attuativo di cui al comma 340 della citata legge finanziaria per il 2006 è adottato senza l'acquisizione dell'avviso delle Commissioni parlamentari competenti.

Ambedue le citate disposizioni non vengono considerate in RT.

Al riguardo, in merito al comma 1, occorre osservare che il citato articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2002 prevedeva, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (pertanto sin dal 2002), che le suddette comunicazioni fossero inviate dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con la normativa vigente (in particolare l'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973); in relazione a tali comunicazioni l'Agenzia delle Entrate avrebbe proceduto a nuovi accertamenti che avrebbero dovuto garantire maggiori entrate non inferiori a 170 mln di euro per il 2003 e 490 mln di euro per il 2004.

Con riferimento a quanto evidenziato, si rileva pertanto la necessità di chiarire se gli obiettivi di maggior introito legati alla citata attività accertatrice siano stati raggiunti; ed infatti ad una prima interpretazione della disposizione di proroga dei termini in esame sembrerebbe che lo slittamento delle comunicazioni determini altresì il differimento dell'attività accertatrice dell'amministrazione finanziaria, che avrebbe invece dovuto garantire il citato maggior gettito già a decorrere dal 2003.

Si ritiene pertanto necessario acquisire informazioni da parte del Governo.

Per quanto concerne il comma 2, si evidenzia che la RT annessa alla citata legge finanziaria per il 2006 aveva quantificato, in termini di saldo netto da finanziare, il maggior onere connesso alla disposizione del 5 per mille in circa 270 mln di euro, a decorrere dal 2007, con ciò inducendo a ritenere che tali effetti finanziari fossero relativi alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2006. In quella sede, pertanto, si era provveduto a coprire congruamente il citato onere secondo la scansione temporale di presentazione dello stesso in termini finanziari.

L'anticipazione del termine applicativo della disposizione in parola al periodo di imposta 2005 sembrerebbe pertanto implicare anche un'anticipazione dell'onere rispetto all'originaria stesura, con ciò producendosi un peggioramento dei saldi finanziari di cui alla legge finanziaria per il 2006.

Si rendono pertanto necessari chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 32

(Controllo sulla gestione degli enti)

L'articolo prevede che la proroga di 60 giorni del termine previsto per l'inoltro da parte degli enti pubblici dei propri bilanci consuntivi e di previsione ai ministeri vigilanti, nonché la previsione dell'inoltro degli stessi documenti in via telematica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a decorrere dal 2007.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

Articolo 33

(Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

L'articolo stabilisce che le risorse già stanziare per il triennio 2004-2006 per l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, pari a complessivi 13 mln di euro, costituiscono il patrimonio della fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione della stessa Esposizione. Tali risorse verranno alla stessa fondazione trasferite entro il 28 febbraio 2006.

Al riguardo, si osserva che il trasferimento entro una data certa delle risorse in oggetto ad un organismo verosimilmente estraneo al perimetro delle pubbliche amministrazioni potrebbe ripercuotersi sui saldi di finanza pubblica, atteso che attualmente tali effetti sono subordinati all'effettiva assunzione di impegni ed erogazione dei connessi pagamenti.

Articolo 34

(Servizi pubblici di motorizzazione)

In deroga a quanto previsto dalla legge comunitaria 2004, è autorizzata l'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2006 del contratto vigente con il Centro elaborazione dati (CED) del dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture, nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio reso dalla suddetta struttura e nei limiti delle risorse disponibili per le attività del CED.

La norma non rileva per i profili di competenza.

Articolo 35

(Procedure di reclutamento docenti universitari)

L'articolo prevede una modifica alla legge n. 230 del 2005 sulle nuove modalità di reclutamento dei professori universitari, stabilendo che siano comunque fatte salve le procedure di valutazione per i posti di professore e di ricercatore già banditi secondo le procedure previste dalla legislazione previgente, ma sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione del comma 5, lettera a), del medesimo articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Diversamente, il testo vigente farebbe salve le sole procedure in essere alla data di entrata in vigore della legge delega.

La RT non considera la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da osservare.

Articolo 36

(Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza)

L'articolo equipara lo stato d'insolvenza allo stato di crisi ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Nulla da osservare al riguardo, essendo la norma meramente ordinamentale.

Articolo 37

(Interventi per taluni settori industriali)

La norma dispone l'estensione degli interventi di reindustrializzazione e promozione industriale di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 alle aree della Puglia ad elevata specializzazione settoriale del tessile-abbigliamento-calzaturiero, individuate dalla regione Puglia nel BUR n. 41 del 2005.

Al riguardo, la norma non sembra determinare effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di interventi finanziati a valere su risorse predeterminate e i cui oneri appaiono caratterizzati da un sufficiente grado di modulabilità.

Articolo 38

(Disposizioni per il servizio farmaceutico)

L'articolo prevede di ridurre - rispetto alla legislazione vigente, che già prevede uno sconto ridotto rispetto a quello disposto a carico delle farmacie normali, - le percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario al netto dell'IVA non superiore a 258.228,45. La fissazione della misura della percentuale dell'ulteriore riduzione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e viene limitata al periodo che intercorre tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2006.

Per la copertura dell'onere, valutato in 2,1 mln di euro per il solo 2006, è prevista una corrispondente riduzione, per l'esercizio 2006, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 393 del 2000 (riguardante la proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania), utilizzando parte della quota destinata al Ministero della salute.

Nella RT si osserva che la norma in oggetto interessa circa 280 farmacie urbane e 350 farmacie rurali che beneficiano già, in base alla normativa vigente (articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996) di una riduzione dello sconto e che la disposizione stessa è finalizzata a fornire, in via transitoria, un aiuto al mantenimento della rete capillare di farmacie, attraverso un drastico, pur se temporaneo, abbattimento dello sconto. Rispetto alla modalità di copertura dell'onere, la RT afferma che negli ultimi anni si è verificato un andamento della spesa effettiva tale da permettere l'utilizzazione degli stanziamenti nella misura sopra indicata, riferendosi evidentemente alle autorizzazioni di spesa di cui al citato decreto legge n. 393 del 2000.

Al riguardo, per quanto di competenza si evidenzia che, pur essendo l'onere a carico dello Stato configurato come un tetto di spesa, il rispetto di tale vincolo dipenderà in concreto dai parametri individuati dal decreto attuativo al quale è demandata la fissazione della misura della percentuale della riduzione ulteriore rispetto a quella a legislazione vigente; in particolare, un elemento essenziale è costituito dalla corretta individuazione del numero di farmacie destinatarie dell'agevolazione in parola¹⁷.

Con riferimento alla copertura dell'onere, si segnala che nel cap. 3460 del Ministero della salute (Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area), nel quale confluiscono le risorse di cui al ripetuto decreto-legge n. 393 del 2000, sono stati allocati negli ultimi anni circa 12,9 mln di euro, poi assegnati con successivo decreto ministeriale¹⁸. Sul punto non vi sono osservazioni, se non la richiesta della conferma che anche per il 2006 sia possibile prevedere un andamento analogo, stante la medesima entità dello stanziamento nella legge di bilancio per il 2006.

¹⁷ Il dato Federfarma, che indica, per il 2004, 272 farmacie urbane e 346 farmacie rurali con fatturato SSN inferiore a 258.228,45 euro, appare confermare la sostanziale correttezza dell'ipotesi del Governo di 280 farmacie urbane e 350 rurali per il 2006.

¹⁸ Il rendiconto 2004 indica che il decreto attraverso il quale si è provveduto ad azzerare lo stanziamento del capitolo fondo è il n. 32530 del 2004 (non pubblicato su G.U.).

Articolo 39

(Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture)

La norma sancisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati dalla legge n. 166 del 2002 (cosiddetta "legge-obiettivo") con decorrenza dal 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Al riguardo, si osserva che allo stato le risorse in oggetto, qualora non impegnate entro l'anno di prima iscrizione ovvero nell'anno successivo (con eccezione per i limiti decorrenti dal 2003)¹⁹, già costituirebbero economie di bilancio, destinate in tal caso al miglioramento dei saldi. Poichè però dovrebbero peggiorare i saldi degli esercizi in cui vengono reiscritti gli importi, sarebbe auspicabile un chiarimento sugli effetti contabili della norma sotto il profilo della relativa copertura finanziaria.

¹⁹ I termini cennati sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 194 del 2002, che ha modificato l'articolo 54, comma 16, della legge n. 449 del 1997, mentre la proroga di ulteriore anno per i limiti d'impegno decorrenti dal 2003 è stata prevista dall'articolo 32, comma 49-bis, della legge n. 326 del 2003.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it